

Foglio informativo relativo al contratto di deposito titoli

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03

DEPOSITO TITOLI

Sezione I



Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1

Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266

Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bccleverano@leverano.bcc.it

Codice ABI 08603 codice fiscale e partita IVA 00143270759

Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46 177

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.) entrambi di seguito denominati "titoli". La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli strumenti e le modalità previste dalla disciplina relativa (Testo Unico della Finanza - Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e relativi regolamenti attuativi).

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

OPERATIVITA' SUI MERCATI ITALIANI

- BUONI ORDINARI DEL TESORO (B.O.T.)

ACQUISTI IN EMISSIONE

- BOT con durata residua pari o inferiore a 80 giorni 0,05% sul valore nominale
- BOT con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni 0,10% sul valore nominale

- BOT con durata residua compresa tra 171 e 350 giorni 0,20% sul valore nominale
- BOT con durata residua pari o superiore a 351 giorni 0,30% sul valore nominale
- Bolli come da tariffe vigenti
- Valuta di addebito giorno regolamento asta

• **BUONI ORDINARI DEL TESORO (B.O.T.)**

A CQUISTI SUL MOT IN FASE SUCCESSIVA ALL 'EMMISSIONE

	<u>NON SOCI</u>	<u>SOCI</u>
- Commissioni massime	0,50%	0,35%
	sul prezzo	
- Commissioni minime	EURO 10	10
- Valuta di addebito o di accredito		giorno regolamento borsa

• **TITOLI
DI STATO**

E OBBLIGAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE

IN SOTTOSCRIZIONE

- Nessuna commissione
- Valuta di addebito giorno regolamento borsa

COMPRA VENDITA IN FASE SUCCESSIVA ALL 'EMMISSIONE

	<u>NON SOCI</u>	<u>SOCI</u>
- Commissioni massime	0,50%	0,35%
	sul prezzo	
- Commissioni minime	EURO 10	10
- Valuta di addebito o accredito		giorno regolamento borsa
- Negoziazione di tutte le spezzature di titoli di Stato	EURO 5,16	

• **TITOLI AZIONARI (RACCOLTA ORDINI)**

IN OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA O SOTTOSCRIZIONE (OPV-OPS) -

Nessuna commissione

COMPRAVENDITA IN BORSA

	<u>NON SOCI</u>	<u>SOCI</u>
- Commissioni massime	0,70%	0,55%
	sul prezzo	
- Spese fisse per operazione	EURO 2,58	2,58
- Commissioni minime	EURO 10	10
- Valuta di addebito o di accredito		giorno regolamento borsa

ORDINI INESEGUITI

- Commissioni per ogni ordine non eseguito per limitazioni poste dal cliente
- | | | |
|--|-----------|------|
| | EURO 2,58 | 2,58 |
|--|-----------|------|

OPERA TIVITA ' SUI MERCA TI ESTERI

• **OBBLIGAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE**

	<u>NON SOCI</u>	<u>SOCI</u>
- Commissioni massime	0,50%	0,35%
	sul prezzo	
- Commissioni minime	EURO 12	12
- Valuta di addebito o accredito		giorno regolamento borsa

• **TITOLI AZIONARI**

	<u>NON SOCI</u>	<u>SOCI</u>
- Commissioni massime	0,70%	0,55%
	sul prezzo	
- Commissioni minime	EURO 15	15
- Valuta di addebito o accredito		giorno regolamento borsa

ORDINI INESEGUITI

- Commissioni per ogni ordine non eseguito per limitazioni poste dal cliente
- | | | |
|--|-----------|------|
| | EURO 2,58 | 2,58 |
|--|-----------|------|

SER VIZI APPLICA TI AI TITOLI TRA TTA TI SUI MERCA TI ITALIANI ED ESTERI

• **INCA SSO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI**

- Incasso cedole	Esente
- Rimborso titoli	Esente
- Valuta di accredito	quella riconosciuta dalla controparte
• INCASSO DIVIDENDI	
- Incasso dividendi	Esente
- Valuta di accredito	quella riconosciuta dalla controparte
• OPERAZIONI VARIE SU AZIONI	
- Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti o misti	<u>EURO 10 per operazione</u>
- OPA (Offerte pubbliche di acquisto)	EURO 5 per operazione
- Conversione di azioni	EURO 5 per operazione
- Esercizio warrant	EURO 5 per operazione
- Raggruppamenti, frazionamenti, fusioni e incorporazioni	nessuna commissione
• TRASFERIMENTO DI AZIONI O OBBLIGAZIONI AD AL TRI INTERMEDIARI	
- Commissioni	EURO 25 per titolo trasferito
- Commissioni massime	EURO 100
• SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	
- Commissione massima semestrale per BOT	EURO 10,00
- Commissione massima semestrale per altri titoli di stato	EURO 10,00
- Commissione massima semestrale per altri titoli	EURO 10,00
• DIRITTI DI CUSTODIA	
- Commissione massima semestrale per Titoli di Stato	EURO 20,00
- Commissione massima semestrale per altri Titoli di Stato	EURO 20,00
- Spese chiusura deposito titoli:	quelle sostenute
- Spese accredito dividendi cedole:	quelle sostenute
- Spesa consegna titoli allo sportello:	quelle sostenute
- Spese rimborso titoli estratti o scaduti:	quelle sostenute
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA € 2,58	

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di deposito titoli è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza - Le comunicazioni del cliente alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Il correntista curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Deposito delle firme autorizzate - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

E' onere del cliente comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili o siano espressi in monete differenti, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Se il conto é intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n°385/93) così come modificato dall'art. 10 D.L. n° 223 del 4.07.2006, convertito in legge con L. n° 248 del 4.08.2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e normative del contratto qualora sussista un "giustificato motivo". La Banca comunica le variazioni per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In ogni caso il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie. Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro.

Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le decisioni dell'Ombudsman-Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida alle Nuove Procedure di Reclamo", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Obblighi della banca - La banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e provvede alla normale gestione dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.

Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito delle istruzioni impartite per iscritto dal depositante e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante.

Comunicazione periodiche - La comunicazione relativa ai titoli in deposito, che la banca invia al cliente con periodicità semestrale, si intende senz'altro riconosciuta esatta e approvata trascorsi sessanta giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla banca specifico reclamo scritto.

Commissioni e spese - Il depositante è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel contratto o prospetto ad esso allegato, nonché le eventuali imposte e tasse.

Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Inadempimento del depositante - Conseguenze.

In caso di inadempimento del depositante, la Banca previa diffida potrà, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante, ovvero se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Esoneri di Responsabilità - Le comunicazioni e gli ordini del correntista hanno corso a suo rischio. Sono a carico del cliente eventuali conseguenze dannose derivanti da forza maggiore o da cause di altra natura non imputabili direttamente all'azienda di credito, nonché ogni altra conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione di dati, titoli e altri documenti, di ogni genere e specie, comunque non imputabili alla banca.

Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con preavviso mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Subdeposito

La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso società o enti che effettuano la gestione concentrata e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del depositante secondo quanto previsto nel contratto.

In relazione ai titoli subdepositati, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero - se non si tratta di titoli dematerializzati - chiedere alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Il cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Legenda

Spese chiusura deposito titoli: E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

Spese accredito dividendi cedole: Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Spesa consegna titoli allo sportello: Commissione per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.

Spese rimborso titoli estratti o scaduti: Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.

Commissione trasferimento per codice titolo: Commissione calcolata per singolo codice titolo.

Commissione di trasferimento per dossier: Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

Giustificato motivo: non deve esse generico, ma deve riguardare gli eventi di "*comprovabile effetto sul rapporto bancario*" (ad esempio: mutamento del grado di rischioità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

Banca di Credito Cooperativo di Leverano, 1 LUGLIO 2009